



# *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35, che dispone, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, denominato “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con una dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014” e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2 del richiamato decreto-legge n. 35 che stabilisce che in via d'urgenza, per l'anno 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze provveda con decreto direttoriale, entro il 15 maggio 2013, al riparto fra le Regioni dell'anticipazione di liquidità fino a concorrenza massima dell'importo di 5.000 milioni di euro, in proporzione ai valori di cui al comma 1, lettera a), come risultanti dai modelli CE per il periodo dal 2001 al 2011, ponderati al 50%, e ai valori di cui al comma 1, lettera b), iscritti nei modelli SP del 2011, ponderati al 50%, come presenti nell'NSIS alla data di entrata in vigore del presente decreto;

**VISTO** il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013, che ha stabilito il riparto tra le regioni dell'anticipazione di liquidità di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 2 del decreto-legge n.35;

**VISTO**, inoltre, il comma 4, dell'articolo 3 richiamato, che stabilisce che le Regioni trasmettano, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 maggio 2013, l'istanza di accesso all'anticipazione di liquidità di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 di cui al comma 2, per l'avvio delle necessarie procedure amministrative ai fini di cui al comma 5;

**CONSIDERATO** che alla data del 31 maggio 2013 non hanno presentato la suddetta istanza le Regioni Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche e Basilicata, nonché le Province Autonome di Trento e Bolzano per un importo complessivo pari a 278.828.000 euro;

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2013, n. 72, recante “Misure urgenti per i pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale”, il quale prevede che le risorse per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale, ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, possono essere assegnate, con decreto di aggiornamento del decreto direttoriale di cui al medesimo articolo 3, comma 2, alle regioni che ne fanno



richiesta entro il 30 giugno 2013, prioritariamente in funzione dell'adempimento alla diffida prevista dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311;

**CONSIDERATO** che in attuazione del predetto articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2013 sono pervenute, entro il 30 giugno 2013, le richieste delle regioni Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Lazio;

**CONSIDERATO** che la priorità di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2013, riguarda le regioni Piemonte e Puglia, diffidate ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311;

**RITENUTO**, pertanto, di assegnare, in funzione del predetto criterio di priorità, alle regioni Piemonte e Puglia il settantacinque per cento delle complessive risorse non richieste dalle regioni entro il 31 maggio 2013, pari a 209.121.000 euro e conseguentemente di assegnare il restante venticinque per cento alle regioni Emilia Romagna e Lazio, pari a 69.707.000 euro;

**RITENUTO**, inoltre, di ripartire le predette risorse tra le regioni che hanno presentato richiesta entro il 30 giugno 2013, in proporzione alle somme assegnate alle medesime regioni dal citato decreto direttoriale del 16 aprile 2013, fermo restando il criterio di priorità sopra riportato;

**VISTO** l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che dispone, che il decreto di cui al medesimo comma 2 sia trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e che sia pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATO** che il presente decreto, ai sensi del richiamato articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2013, si configura come decreto di aggiornamento del decreto direttoriale del 16 aprile 2013, di cui al richiamato articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 e che pertanto è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;

**VISTO** l'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 35, che stabilisce, al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dallo stesso decreto-legge, che le Amministrazioni competenti omettano la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dei decreti di riparto fra gli enti interessati dalle anticipazioni di liquidità;

## DECRETA

### ARTICOLO 1

1. L'importo non richiesto dalle regioni entro il 31 maggio 2013, a valere sulle risorse ripartite con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013, è pari a 278.828.000 euro.
2. Il predetto importo di 278.828.000 euro è assegnato secondo i seguenti criteri:
  - a) il settantacinque per cento, pari a 209.121.000 euro, in favore delle regioni Piemonte e Puglia, che sono state diffidate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi



dell'articolo 1, comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e che hanno presentato istanza di accesso alle risorse entro il 30 giugno 2013;

- b) il venticinque per cento, pari a 69.707.000 euro, in favore delle regioni Emilia Romagna e Lazio che hanno presentato istanza di accesso alle risorse entro il 30 giugno 2013.
3. Il riparto tra le Regioni dell'anticipazione di liquidità di 278.828.000 è effettuato, per ciascuno dei due gruppi di regioni di cui al comma 2, lettere a) e b), in proporzione alle somme assegnate alle medesime regioni dal decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 ed è indicato nella colonna (5) dell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il presente decreto è trasmesso alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed è inoltre pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. In attuazione del richiamato articolo 6, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si omette la trasmissione del presente decreto alla Corte dei Conti.

02 LUG. 2013

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



**Tabella 1**  
(valori in migliaia di euro)

	Riparto anticipazione di liquidità di 5.000 milioni di euro per l'anno 2013 (decreto direttoriale MEF del 16 aprile 2013)	Importi non richiesti entro il 31 maggio 2013	Importi da assegnare alle regioni che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno 2013 e diffidate ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 311/2004	Importi da assegnare alle altre regioni che ne hanno fatto richiesta entro il 30 giugno 2013	Importi complessivamente assegnati con il presente decreto	Importi complessivamente assegnati a valere sui 5.000 milioni di euro
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)-(2)+(5)
PIEMONTE	633.899		169.825		169.825	803.724
VALLE D'AOSTA	2.945	2.945				-
LOMBARDIA	189.450	189.450				-
BOLZANO	0	0				-
TRENTO	18.884	18.884				-
VENETO	777.231					777.231
FRIULI	6.468	6.468				-
LIGURIA	81.833					81.833
EMILIA ROMAGNA	423.584			24.396	24.396	447.980
TOSCANA	230.753					230.753
UMBRIA	17.222					17.222
MARCHE	44.871	44.871				-
LAZIO	786.741			45.311	45.311	832.052
ABRUZZO	174.009					174.009
MOLISE	44.285					44.285
CAMPANIA	531.970					531.970
PUGLIA	146.679		39.296		39.296	185.975
BASILICATA	16.209	16.209				-
CALABRIA	107.142					107.142
SICILIA	606.097					606.097
SARDEGNA	159.728					159.728
<b>TOTALE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>278.828</b>	<b>209.121</b>	<b>69.707</b>	<b>278.828</b>	<b>5.000.000</b>



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
 Ispettorato Generale per la Spesa Sociale  
 La Presente Copia Composta di n. due  
 fogli è conforme all'originale conservato agli atti  
 di questo ufficio.  
 Roma, li 2. VII. 2013